

**Da:** Stefano Vignando  
**Inviato:** giovedì 15 luglio 2021 20:52  
**A:** Politiche Del Territorio - ASUFC;  
Comitato Aziendale: Componenti di Parte Pubblica e Componenti di Parte sindacale

**Cc:**  
**Oggetto:** R: Re: Cessazioni 3 MMG - ricerca incaricati provvisori - comunicazione esito ricerche - richiesta parere Comitato aziendale MMG  
**Allegati:** Deroghe al Massimale\_02-07-21=SNAMI FVG A DG-Asl+DCS.pdf

Buonasera,

non avrei voluto riscontrare l'invito ad "esprimere un parere in merito" uniformandomi alla prassi della Direzione Aziendale che raramente risponde alle nostre sollecitazioni, sempre motivate e documentate ...

ma l'occasione è troppo ghiotta ...

pertanto da un lato chiediamo perché non si ... risponde alle puntuali e motivate osservazioni trasmesse in pec il 2/7 us. e che a lucro di tempo si allegano ... perché quelle sono le criticità da risolvere in modo condiviso prima di procedere con le deroghe al massimale ...

ma c'è di più ... per chi ancora non lo sapesse: per giurisprudenza costante di legittimità (ex plurimis: Cass. Lavoro n. 8366 del 09/04/2014, Cass. Lavoro n. 716 del 14.01.2009) gli assistiti oltre il massimale individuale (art. 39 ACN vigente) incrementato dal 5% per i cd. ricongiungimenti (art. 40 commi 7 e 8) NON potrebbero essere liquidati ! i MMG rischierebbero quindi di NON ricevere il giusto compenso per l'attività professionale svolta ...

oppure dovrebbero restituire quanto percepito ...

quindi se la questione giungesse all'attenzione della Procura Regionale della Corte dei Conti ci sarebbe il rischio concreto che ai MMG che accettano inconsapevolmente di assistere un numero di assistiti superiore al massimale previsto dall'ACN all'art. 39 fosse richiesta la restituzione di quanto percepito dall'Azienda ...

è questo che si vuole ?

la via maestra è l'applicazione dell'art. 38, che non per niente precede il 39, che deve essere novellato con un Integrativo, prevedendo una semplice integrazione dell'attuale trattamento economico, cosa che chiediamo da tempo immemore ... ma prima o poi ci si arriva in un modo o nell'altro ...

noi non disperiamo ...

anche perché se i MMG di A.P., informati della possibilità (e rischio) di svolgere l'attività professionale "suppletiva" a titolo gratuito, declinassero l'invito dell'Azienda ad accettare assistiti in deroga, chi garantirebbe - e come - l'assistenza medico-generica che l'art. 48 della Legge 833/1978 e il conseguente ACN prevede di esclusiva erogazione da parte dei Medici Convenzionati ?

Buona serata

**Da:** Politiche Del Territorio - ASUFC <politichedelterritorio@asufc.sanita.fvg.it>

**Inviato:** giovedì 15 luglio 2021 15:58

**A:** Componenti di Parte sindacale e pubblica del Comitato Aziendale

**Oggetto:** Re: Cessazioni 3 MMG - ricerca incaricati provvisori - comunicazione esito ricerche - richiesta parere  
Comitato aziendale MMG

Buongiorno,

in relazione alla situazione conseguente alla cessazione del dott. XXXXXXXXXXXXX, posto che non vi sono state adesioni alla richiesta di incarico provvisorio, è stata raccolta una sola offerta di disponibilità all'aumento del massimale, per un numero di scelte pari a 200, da parte della dottoressa

Al fine di procedere con la richiesta di aumento si richiede gentilmente alle S.V. di esprimere un parere in merito.

Cordiali saluti

Gianluigi Moise

S.O.C. Politiche del

Territorio Via Pozzuolo, 330

- Udine

fax 0432-806099



**Presidenza Regionale FVG.**

c/o Dott. Stefano Vignando  
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)  
pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)

Al Direttore Generale  
ASUGI, ASUFC e ASFO

*e per conoscenza:*

Gentile Direttore Centrale  
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità  
Regione Aut. FVG

Ill.mo Sig. Vice Presidente  
Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità  
Regione Aut. FVG

Alla FROMCeO FVG  
c/o OMCeO Pordenone

**LORO SEDI**

*trasmessa via pec*

Oggetto: ACN comma 3 dell'art. 39. Deroghe al massimale individuale: procedure e quesiti.

Il comma 3 dell'art. 39 del vigente ACN recita testualmente “*Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il comitato aziendale di cui all'art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei*”: è di tutta evidenza che non vi è alcuna necessità esegetica in quanto il dettato pattizio è chiaro e inequivocabile nel prevedere l'*eventualità* (e non la norma !), il riferimento a *particolari situazioni locali* (e non persistenti situazioni aziendali) e il *tempo determinato* (e non il ... sine die ...).

Analizzando letteralmente il testo, possiamo affermare che le DEROGHE AL MASSIMALE individuale devono rappresentare una EVENTUALITA' e NON la consuetudine come avviene ormai da tempo nelle Aziende sanitarie in FVG; inoltre tale istituto pattizio è applicabile IN RELAZIONE A PARTICOLARI SITUAZIONI LOCALI secondo le previsioni di legge nello stesso richiamate (L. 833/1978) e PER UN TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A MESI SEI, non essendo quindi prevista proroga alcuna; aggiungiamo che **non è prevista imposizione alcuna** e pertanto l'eventuale adesione del MMG di Assistenza Primaria alla richiesta aziendale di acquisire assistiti in deroga non può che attuarsi su base volontaria e per un numero di assistiti in deroga anche inferiore al massimo consentito cioè trecento.



## Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando  
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)  
pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)

Fin qui la ... teoria, perché passando alla pratica assistiamo ad un fiorire di interpretazioni applicative aziendali, tutte UNILATERALI e non condivise e quindi in palese e reiterata attività (e comportamento) antisindacale passibile di apposito ricorso al Giudice del Lavoro, pratica che ormai per noi è diventata consuetudine ... anche perché mai in FVG si è prevista, tramite apposito e dovuto confronto con le OO.SS., la definizione condivisa dell'applicazione di tutti gli aspetti non ancora ben chiariti di tale previsione contrattuale.

Infatti ci si chiede cosa si debba intendere per "**Eventuali**" e chi decide sull'eventualità ... non di certo unilateralmente Controparte pubblica regionale... ma dal 2020 la Struttura della DCS preposta decide senza alcun confronto con le OO.SS. nella sede istituzionale a ciò deputata e cioè il Comitato Regionale ex art. 24 ACN che è preposto, in aderenza al comma 3 lett. b), a "*a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali*" e la cui attività "*... è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l'applicazione dell'accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali*".

Inoltre andavano e vanno definite quali siano le "**particolari situazioni locali**": attualmente le Aziende sanitarie ricorrono sempre più spesso a tale istituto contrattuale straordinario tramutandolo di fatto unilateralmente in strumento ordinario per garantire l'assistenza medico-generica agli assistiti temporaneamente senza MMG di AP. a causa molto spesso dei sempre più frequenti, previsti e prevedibili e da anni, pensionamenti; ma in realtà la via maestra consiste nell'applicazione dell'art. 38, che non a caso precede il 39: vi è da dire che però le Aziende sanitarie trovano sempre più difficoltà nel reperire Medici disponibili a sobbarcarsi oneri non indifferenti e per un breve periodo di tempo vista la ... provvisorietà dell'incarico ex art. 38: SNAMI è già intervenuto da tempo e a tutti i livelli con proposte, non ultima l'integrazione del trattamento economico, che non hanno ad oggi ottenuto la giusta e ponderata attenzione ...

Altra criticità applicativa è rappresentata dalla **durata** dell'eventuale DEROGA AL MASSIMALE; infatti la norma pattizia la prevede "*... per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei*": ma superati i 6 mesi cosa accade ? sappiamo tutti che ormai i 6 mesi vengono costantemente superati e ciò rappresenta una palese violazione contrattuale anche perchè decisa e messa in atto unilateralmente da Parte Pubblica datrice senza alcun confronto e/o condivisione con le rappresentanze sindacali dei MMG.

Altri problemi pratici sono rappresentati dal Trattamento economico applicato ai MMG che accettano di assistere un certo numero di assistiti in deroga, dalle modalità di rendicontazione degli assistiti in deroga rispetto alla loro assegnazione ai singoli MMG di A.P. e dalle modalità e tempistiche per il rientro nel massimale previsto dal comma 1 del medesimo art. 39.

Si chiede pertanto un confronto in tempi brevi onde risolvere tutte le criticità segnalate avvertendo sin d'ora che non saranno accettate imposizioni ai MMG affinché debbano assistere in DEROGA più dei 1.500 assistiti (+ il 5%) previsti dall'ACN qualora non ne abbiamo intenzione; vanno disciplinati anche il trattamento economico per gli assistiti in deroga e le modalità di rientro nel massimale "ordinario"; inoltre va applicato quanto previsto dal citato art. 24 del vigente ACN in relazione alle procedure di autorizzazione di cui al citato comma 3 dell'art. 39.

Nel rimanere in attesa dei dovuti riscontri, si porgono distinti saluti.

Gonars, 2 luglio 2021

Dott. Stefano Vignando